

TAR Campania, Sezione I Napoli - Sentenza 14/07/2004 n. 10178
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.2.2

E' legittima l'esclusione disposta a motivo che "in calce all'ultima pagina della lista delle categorie di lavorazione e forniture non è indicato il prezzo globale offerto, rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nella settima colonna ed il conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo posto a base di gara". La prescrizione in parola risulta imposta nelle stesse precise modalità dalla normativa generale in materia di lavori pubblici ed in particolare dall'art. 90, comma 2, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m., recante il "Regolamento di attuazione della legge quadro. La disposizione in esame è chiaramente orientata, nel sistema di licitazione privata con corrispettivo a corpo da determinare mediante offerta a prezzi unitari, all'esigenza dell'Amministrazione di conseguire dal concorrente un'offerta a corpo strettamente correlata ai singoli prezzi unitari ed alle quantità indicate nella lista delle categorie. Il prezzo complessivo a corpo offerto, dovendo rappresentare il risultato dei singoli prezzi unitari applicati alle quantità indicate, non può giocoforza che essere indicato esclusivamente in calce alla lista stessa, onde consentire in sede di gara sia la verifica dei calcoli sia la certezza del corrispettivo a corpo offerto.